

**CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
LUNGO STRADA PASUBIO - COMUNE DI VICENZA**

TRA

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **ARPAV**), CF. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, con sede legale in Padova, Via Matteotti 27, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* Dott. Carlo Emanuele Pepe, giusta D.C.R.V. n. 3 del 20/01/2011;

e

Il **Comune di Vicenza** (di seguito **Comune**), C.F. e P. IVA 00516890241, con sede legale in Vicenza, corso A. Palladio, n. 98, rappresentato dal Dott. Danilo Guarti, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, giusto Decreto Sindacale n. 42171 del 17.6.2010;

di seguito, congiuntamente, definite "**le Parti**"


PREMESSO CHE

Ai sensi della L.R. n. 32/96 e s.m.i., istitutiva di ARPAV, la stessa opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva; ad ARPAV compete, in particolare, la gestione delle reti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e l'elaborazione dei dati ambientali; la rete regionale è rappresentata nel territorio del Comune dalle stazioni fisse di San Felice e Quartiere Italia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria nel proprio ambito territoriale, nei termini di seguito definiti.



Articolo 2 – Obblighi delle Parti

2.1 ARPAV s'impegna a:

a) effettuare i monitoraggi della qualità dell'aria con stazione rilocabile per un massimo di 180 giorni e 1 postazione all'anno con la misura di PM10;

b) consegnare al Comune:

b1) a metà campagna (entro 30 gg), una relazione sintetica sulla qualità dell'aria;

b2) entro 60 giorni dalla conclusione della campagna di monitoraggio, una relazione conclusiva sulla qualità dell'aria.

2.2 Il Comune s'impegna a:

a) garantire ad ARPAV la fornitura gratuita dell'energia elettrica necessaria per la realizzazione dei singoli monitoraggi;


b) corrispondere ad ARPAV gli importi pattuiti con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4.

2.3 Le Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, individuano congiuntamente un sito idoneo per lo stazionamento della stazione rilocabile, posto in area che sia rappresentativa della popolazione in generale (scuole o altri edifici pubblici), che potrà essere successivamente modificato solo a seguito di decisione congiunta, in caso di particolari urgenze.

Articolo 3 – Decorrenza e durata. Recesso

3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente Convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2014.

3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno 60 gg; è fatto salvo in ogni caso il diritto al corrispettivo per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.



Articolo 4 – Corrispettivo e pagamenti

Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione il Comune corrisponderà ad ARPAV un importo, fuori campo IVA, di € 8.000,00 (ottomila/00) forfettario che verrà erogato in due rate, dietro ricevimento di note ARPAV:

- a) acconto di € 4.000,00 (quattromila/00), entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) saldo di € 4.000,00 (quattromila/00), entro 30 gg. dalla consegna dell'ultima relazione di cui all'art. 2.1, punto b2.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Dirigente Servizio Stato dell'Ambiente del Dipartimento Provinciale di Vicenza;
- Comune: Dirigente del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene.

Articolo 6 – Inadempimento e risoluzione

6.1 La presente Convenzione potrà essere risolta da ciascuna Parte per inadempimento della controparte, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1454 C.C..

6.2 È fatto salvo il diritto al corrispettivo pattuito per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data della risoluzione, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 7 - Imposta di bollo e di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R.



n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Articolo 8 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.

La presente Convenzione redatta, in duplice originale, su quattro facciate intere e sin qui della quarta, viene siglata in ciascuna di esse e sottoscritta in quest'ultima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova - Vicenza, _____

Comune di Vicenza

Il Dirigente del Settore Ambiente, Territorio e Igiene

Dott. Danilo Guarti



ARPAV

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Emanuele Pepe

